

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

ORIGINALE

n. 30 del 16 OTTOBRE 2024

OGGETTO: PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO EX ART. 258 T.U.E.L. - INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA TRANSAZIONE DEI DEBITI.

L'anno duemilaventiquattro il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 16.00 e segg., si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE

- 1) dott. Fabrizio Cocola
- 2) dott. Vincenzo Bisogno
- 3) dott. Mario Ambrosanio

Assicura la verbalizzazione del presente atto il componente della Commissione dott. Mario Ambrosanio.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 23/01/2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente;
- il Presidente pro tempore dott. Antonello Carlone, come da nota acquisita al prot. n. 18810 del 29/10/2019, ha rimesso le dimissioni a decorrere dal 01/11/2019;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 02/12/2019, è stato nominato componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'ammissione della gestione e

dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, il Dott. Vincenzo Bisogno;

- la Commissione ha nominato il nuovo presidente nella persona del dott. Fabrizio Cocola;

PRESO ATTO CHE il componente della Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, dott. Pasquale De Falco, con nota 24931/2023 del 13/09/2023 ha comunicato di aver rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni con effetto immediato dal predetto organo e richiesto l'attivazione della procedura di sostituzione;

PRESO ATTO CHE

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 07.12.2023, è stato nominato componente della Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, il dott. Mario Ambrosanio, Segretario Generale;

- la Commissione ha confermato il ruolo di presidente in capo al dott. Fabrizio Cocola;

ATTESO CHE con propria deliberazione n. 2 del 25.01.2019, è stato approvato l'avviso per l'avvio delle procedure connesse alla rilevazione della massa passiva, regolarmente pubblicato;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del TUEL, il termine del 27.03.2019 è stato prorogato, di trenta giorni, al 26.04.2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 12 del 12 LUGLIO 2019 avente ad oggetto: "Relazione sullo stato dei lavori e richiesta proroga di 180 giorni per l'ultimazione della rilevazione della massa passiva", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali disestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;

ATTESO CHE con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2020 si è dato atto che entro i termini di richiesta della precedente proroga dei 180 giorni, erano state presentate 143 istanze di ammissione alla massa passiva e che successivamente, erano state presentate ulteriori 11 istanze per un totale complessivo di 154 domande, richiedendo al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali disestati, una proroga di ulteriori 90 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "RICHIESTA PROROGA DI 180 GIORNI PER L'ULTIMAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali

dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva;

ATTESO CHE la Commissione Straordinaria di Liquidazione con propria Deliberazione n.3 del 03/02/2020 ha proposto all'Amministrazione Comunale di Bojano l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del testo Unico, al fine di accelerare le operazioni di risanamento e di contenere la spesa;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/10/2020 ha deliberato di aderire alla procedura semplificata, di cui all'art. 258 TUEL 267/2000, come da proposta della Commissione straordinaria di liquidazione;

ATTESO CHE, in base all'art. 252, comma 4, del citato decreto legislativo, la Commissione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017;

VISTO:

- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come sostituito dall'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che affida all'organo straordinario della liquidazione la competenza dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi di gestione vincolata in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D. Lgs 267/2000, con modalità separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;
- l'art. 194, comma 1, del T.U.E.L. che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 248, comma 4, del T.U.E.L. che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del T.U.E.L.;
- l'art. 254 del T.U.E.L. "Rilevazione della massa passiva";

RICHIAMATO, in particolare :

- il comma 2 dell'art. 258, per il quale, acquisita l'adesione dell'ente locale, questo è tenuto a mettere a disposizione risorse per un importo che consenta di finanziare i debiti ammessi alla massa passiva in quanto certi, liquidi ed esigibili;
- il comma 3 del citato art. 258, per il quale, l'organo straordinario di liquidazione, una volta acquisita la disponibilità delle risorse, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente e in base alle risorse che man mano verranno reperite, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa ed ogni altra parte accessoria, mediante la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione;
- il comma 4 del citato art. 258, per il quale l'Organo Straordinario della Liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la

transazione e il 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio;

- il comma 7 che prevede che sia restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide, dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti;

CONSIDERATO che questo Organo Straordinario sta procedendo ad istruire tutte le istanze pervenute, anche oltre il termine di scadenza, e che costituiranno oggetto di istruttoria le posizioni debitorie rilevate d'ufficio a seguito delle ricognizioni dei responsabili dei servizi;

DATO ATTO che la massa passiva censita ai fini dei predetti criteri è quella definita ai sensi dell'art. 254, comma 3 del Tuel e che, ad essa, si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del medesimo TUEL anche sulla scorta degli impegni assunti dalla Amministrazione comunale nella richiamata deliberazione della Giunta Comunale di Bojano n. 6 del 14/10/2020;

RITENUTO:

- di dover procedere alla definizione dei criteri e delle norme procedurali per dare avvio alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione di questo organismo, sebbene l'amministrazione comunale non abbia ancora proceduto alle erogazioni previste;
- di dover confermare quanto stabilito nella richiamata deliberazione n. 3 del 03/02/2020, con la quale questo Organo ha proposto l'adesione alla procedura semplificata;
- di dover proporre, in riferimento ai crediti caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa, "in primis" le transazioni sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze pervenute entro il termine previsto dall'art. 254, comma 2, del TUEL, purché definite attraverso l'acquisizione dell'attestazione resa ai sensi dell'art. 254, comma 4, del TUEL, fatti salvi i crediti privilegiati da lavoro subordinato;
- di dover inserire nella massa passiva anche le istanze pervenute oltre il termine di scadenza previsto dall'Avviso di insinuazione nella massa passiva, solo se è stata resa la relativa attestazione, ai sensi del comma 4 del predetto art. 254 T.U.E.L. che verranno liquidate solo dopo aver soddisfatto le pretese dei creditori che hanno presentato istanza entro il termine di scadenza previsto per Legge;
- di escludere dalla massa passiva della liquidazione tutti i debiti, oggetto di istanza, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del Tuel per i quali non è stata prodotta attestazione da parte dei responsabili dall'ente, come previsto dal comma 4 del predetto art. 254;
- di dover inserire nella massa passiva i debiti che saranno presentati d'ufficio e che emergeranno a seguito di ricognizione dei debiti di bilancio e fuori bilancio, privi di istanza di ammissione alla massa passiva, che verranno liquidati solo dopo aver



soddisfatto i creditori istanti e solo in caso di effettiva disponibilità della massa attiva della liquidazione;

- di dover in quest'ultimo caso, in forza della mancata accettazione delle transazioni proposte, procedere al non inserimento nella massa passiva in quanto trattasi di creditori che non hanno presentato esplicita istanza di ammissione;
- di dover stabilire che ai creditori inseriti d'ufficio alla massa passiva, verrà proposta la transazione, in base all'anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti;
- di dover approvare uno schema di transazione utile a definire transitivamente i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata "la rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione;

CONSIDERATO che questo organismo di liquidazione ha ricevuto n. 259 istanze, presentate dai creditori e registrate in ordine cronologico al protocollo generale dell'Ente;

DATO ATTO, in ogni caso, che la massa passiva, allo stato, accertata è quella definita ai sensi dell'art. 254 comma 3 del T.U.E.L. e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del T.U.E.L.;

RITENUTO necessario ed opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e buon andamento della P.A., ed al fine di assicurare la par condicio tra i creditori dell'Ente, individuare preventivamente i criteri per la definizione delle procedure transattive;

VISTA disponibilità di cassa in data odierna, fatto salvo quanto ancora non incassato;

DATO ATTO che per il finanziamento della massa passiva, l'O.S.L. utilizzerà, altresì, le riscossioni che saranno effettuate sui residui attivi e le ulteriori risorse trasferite;

VISTI:

- il Titolo VIII, capi 11 e 111, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
- la legge costituzionale n. 3/2001;
- l'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legge n. 80 del 29 marzo 2004, convertito con legge n. 140 del 28 maggio 2004;
- l'art. 31, comma 15, della legge n. 27.12.2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, di approvazione del regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 20 settembre 1993, n. F.L. 21/93;



RITENUTO

- di dover procedere alla fissazione dei criteri e delle procedure utili a dare inizio alle attività di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie a disposizione;
- di evidenziare che i crediti, a tal fine considerati, saranno quelli regolarmente documentati e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti per legge e trattati seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative istanze, come risultanti dalla protocollazione generale dell'Ente;
- di dover approvare uno schema di transazione utile a definire i crediti ammissibili, nel quale deve essere specificata la "rinuncia ad ogni altra pretesa" da parte del creditore in caso di accettazione";
- di dover proporre ai creditori ammessi al passivo, così come previsto dal richiamato art. 258, comma 3, una transazione, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità del credito;

DATO ATTO che al fine dell'individuazione dell'esercizio finanziario di riferimento verrà assunta la data in cui è sorta l'obbligazione giuridica, ovvero, in mancanza, la data in cui si è verificato il fatto pur se accertato, anche con provvedimento giurisdizionale, in data successiva.

Tutto ciò premesso con voti unanimi

DELIBERA

di procedere alla determinazione dei criteri e delle procedure utili alla definizione transattiva dei debiti ed alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, con le seguenti modalità:

1. ai fini della trattazione delle istanze di insinuazione alla massa passiva sarà seguito l'ordine cronologico di ricezione, come risultante al protocollo dell'Ente, proponendo ai titolari dei crediti - purché regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge - la definizione transattiva, ad eccezione dei crediti eventualmente vantati dall'Amministrazione comunale nei confronti della gestione liquidatoria, che verranno, se esistenti, trattati per ultimi;
2. i creditori che non abbiano presentato istanza di ammissione alla massa passiva saranno destinatari di una proposta di transazione, in base alla anzianità del credito, successivamente ai creditori istanti;
3. determinare le percentuali di cui al richiamato art. 258, comma 3, del TUEL nella seguente misura:
 - 40% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2017 e 2016;
 - 50% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2015 e 2014;
 - 60% per i crediti risalenti agli esercizi finanziari 2013 e precedenti;



specificando che, al fine della individuazione del periodo di riferimento, verrà preso in considerazione l'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica è sorta o si è manifestato il fatto, pur se accertato, anche con provvedimento giurisdizionale, in data successiva.

4. proporre la transazione secondo lo schema allegato;
5. dare avvio alle proposte di transazione per i crediti ammissibili alla gestione liquidatoria ed ai conseguenti pagamenti per le transazioni che verranno definite con esito positivo, nella misura delle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Amministrazione. In caso di esito negativo della proposta di transazione, l'Organismo Straordinario di Liquidazione provvederà ad effettuare i previsti accantonamenti, nella misura di cui all'art. 258, comma 4, del TUEL.
6. dare atto che si provvederà a contattare gli interessati per proporre la definizione transattiva del credito vantato mediante nota a mezzo pec o raccomandata o invito formale presso gli Uffici dell'Organismo straordinario di liquidazione; il creditore sarà chiamato a transigere i propri crediti e dovrà accettare entro 30 giorni dalla data di ricezione della proposta transattiva. In caso di accettazione della predetta proposta, il creditore dovrà sottoscrivere rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e oneri accessori; decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, così come disposto dall'art. 258, comma 4 del TUEL; la Commissione provvederà al relativo pagamento, entro trenta giorni dall'accettazione della transazione fatte salve le prescritte verifiche di regolarità contributiva e fiscale.
7. di disporre la trasmissione del presente deliberato all'ufficio di Segreteria affinché ne garantisca la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e sul sito web del Comune nell'apposita sezione "Organo Straordinario di Liquidazione", nonché l'invio per l'opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza a:
 - o Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari interni e Territoriali Direzione Centrale per la Finanza locale;
 - o Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - o Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per il Molise;
 - o Sindaco, assessori, e Presidente del Consiglio comunale del Comune di Bojano;
 - o Responsabile dei servizi finanziari del Comune di Bojano;
 - o Tesoriere del Comune di Bojano;
 - o Revisore del Comune di Bojano.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993 verrà pubblicata nei modi di legge.




Redatto, letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


Il Presidente - Dott. Fabrizio Cocola



Componente - Dott. Mario Ambrosanio



Componente - Dott. Vincenzo Bisogno



Comune di Bojano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 1302 del 17 OTT 2024

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bojano dal giorno 17 OTT 2024 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

BOJANO (CB)
Li, 17 OTT 2024

IL MESSO



IL MESSO COMUNALE
Florino Niro

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Florino Niro", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il creditore,

E

La Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Bojano, nelle persone del Dott. Fabrizio Cocola - Presidente - Dott. Vincenzo Bisogno - Componente - Dott. Mario Ambrosanio - Componente -

PREMESSO CHE

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 23/01/2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente;
- il Presidente pro tempore dott. Antonello Carlone, come da nota acquisita al prot. n. 18810 del 29/10/2019, ha rimesso le dimissioni a decorrere dal 01/11/2019;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 02/12/2019, è stato nominato componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'ammissione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, il Dott. Vincenzo Bisogno;
- la Commissione ha nominato il nuovo presidente nella persona del dott. Fabrizio Cocola;

PRESO ATTO CHE il componente della Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, dott. Pasquale De Falco, con nota 24931/2023 del 13/09/2023 ha comunicato di aver rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni con effetto immediato dal predetto organo e richiesto l'attivazione della procedura di sostituzione;

PRESO ATTO CHE

- con decreto del Presidente della Repubblica in data 07.12.2023, è stato nominato componente della Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, il dott. Mario Ambrosanio, Segretario Generale;
- la Commissione ha confermato il ruolo di presidente in capo al dott. Fabrizio Cocola;

ATTESO CHE con propria deliberazione n. 2 del 25.01.2019, è stato approvato l'avviso per l'avvio delle procedure connesse alla rilevazione della massa passiva, regolarmente pubblicato;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del TUEL, il termine del 27.03.2019 è stato prorogato, di trenta giorni, al 26.04.2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 12 del 12 LUGLIO 2019 avente ad oggetto: "Relazione sullo stato dei lavori e richiesta proroga di 180 giorni per l'ultimazione della rilevazione della massa passiva", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;

ATTESO CHE con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2020 si è dato atto che entro i termini di richiesta della precedente proroga dei 180 giorni, erano state presentate 143 istanze di ammissione alla massa passiva e che successivamente, erano state presentate ulteriori 11 istanze per un totale complessivo di 154 domande, richiedendo al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di ulteriori 90 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "RICHIESTA PROROGA DI 180 GIORNI PER L'ULTIMAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva;

ATTESO CHE la Commissione Straordinaria di Liquidazione con propria Deliberazione n.3 del 03/02/2020 ha proposto all'Amministrazione Comunale di Bojano l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del testo Unico, al fine di accelerare le operazioni di risanamento e di contenere la spesa;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/10/2020 ha deliberato di aderire alla procedura semplificata, di cui all'art. 258 TUEL

267/2000, come da proposta della Commissione straordinaria di liquidazione;

ATTESO CHE, in base all'art. 252, comma 4, del citato decreto legislativo, la Commissione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017;

- **"VISTO**

- il D.P.R. 24/8/1993 n. 378 che approva il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, titolo VIII – Capo III;
- la Legge n. 140/2004 all'articolo 5 che detta disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli Enti locali in stato di dissesto finanziario;
- il comma 5 del citato articolo 258 del T.U.E.L. che implicitamente prevede la scelta da parte dell'Organo Straordinario di liquidazione di approvare nel termine di 180 giorni il piano di rilevazione o, in alternativa, di procedure direttamente alla modalità semplificata prescindendo dalla formazione del suddetto documento;
- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come sostituito dall'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che affida all'Organo Straordinario di Liquidazione la competenza sull'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi di gestione vincolata in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D.lgs. 267/2000, con modalità separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;
- l'art. 194, comma 1, del T.U.E.L. che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 248, comma 4, del T.U.E.L. il quale stabilisce che: *"dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria (...)"*;
- l'art. 252, comma 4, del T.U.E.L.;
- l'art. 254 del T.U.E.L. "Rilevazione della massa passiva";

CONSIDERATO CHE

- con delibera n. 30 del 16.10.2024, l'O.S.L. ha definito i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione;
- con la stessa delibera l'O.S.L. ha approvato il presente schema transattivo;
- l'istanza prot. del è stata ammessa con Delibera n. del, per l'importo totale di €
- tenuto conto delle risorse disponibili nella cassa della C.S.L e dell'ammontare della massa passiva del dissesto viene proposto a tutti i creditori una transazione che comprenda una somma pari dal 40 al 60% in base all'azianità del credito, con rinuncia da parte dei creditori ad ogni ulteriore pretesa anche a titolo di interessi, oneri accessori eventualmente dovuti dopo l'approvazione del rendiconto di cui al comma 11 dell'art 256 del T.U.E.L. con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 258 del T.U.E.L.;
- il creditore si è dichiarato disposto ad accettare la presente proposta transattiva, consapevole che la relativa accettazione comporta la rinuncia ad ogni altra pretesa sia nei riguardi della gestione separata del dissesto che dello stesso Comune di Bojano, anche dopo l'approvazione del

rendiconto di cui al comma 11 del l'art 256 del T.U.E.L., per cui le parti, concordati patti e condizioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo, anche ai fini dell'individuazione dell'effettiva volontà delle parti.
- A fronte del credito vantato pari ad €, il creditore dichiara di accettare a transazione, a saldo e stralcio di ogni e maggiore pretesa derivante dalle causali di cui in premessa la complessiva somma di € (.....) pari al% della somma ammessa alla massa passiva;
- Verso il pagamento qui promesso e comunque ai sensi del comma 3 dell'art 258 del T.U.E.L., il creditore espressamente rinuncia alla differenza tra la somma richiesta e quella ammessa, nonché ad ogni altro diritto, credito o azione che dalle ragioni sopra indicate dovesse spettargli verso il Comune di Bojano, anche a titolo di interessi, rivalutazione e spese successive alla data di deliberazione del dissesto che, approvato il rendiconto della liquidazione, potrebbero ricadere a carico del Comune;
- A fronte dell'indicata rinuncia, con la sottoscrizione del presente atto, la C.S.L si obbliga a liquidare il corrispettivo nella misura di € (.....), come sopra indicato, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente;
- A seguito della sottoscrizione del presente atto, eventuali giudizi inerenti le suindicate ragioni di credito che, in qualunque stato e grado, dovessero pendere tra il creditore ed il Comune di Bojano e/o la C.S.L, verranno fatti estinguere mediante espressa rinuncia o per mancata comparizione delle parti e successiva cancellazione della causa dal ruolo.
- Resta facoltà del Comune di Bojano esibire il presente atto transattivo per conseguire ove lo ritenga opportuno o sia necessario per lo stato in cui si trova la causa, la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di giudizio.
- In ogni caso, nel sottoscrivere il presente atto, il creditore si obbliga a non portare ad esecuzione, o comunque avvalersi, verso il Comune di Bojano, di eventuali titoli giudiziali (sentenze, decreti ingiuntivi, etc.) passati in giudicato o provvisoriamente esecutivi relativi alle ragioni di credito sopra specificate.

IL CREDITORE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente - Dott. Fabrizio Cocola _____

Componente - Dott. Vincenzo Bisogno _____

Componente - Dott. Mario Ambrosanio _____